



UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE

Deliberazione n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno 17 dicembre 2015 alle ore 19.30 nella sala Consiliare dell'Unione Montana di Vittorio Veneto previo invito diramato dal Presidente in data 11 dicembre 2015 si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

AZZALINI LINO
BARAZZA MARIAROSA
BENEDET PIER ANTONIO
BENINCA' GIUSEPPE
BERTAZZON ROBERTO
BOF GIANANGELO
BUSO LAURA
BUSO DENNY
CAMPAGNA ROBERTO
CARNELOS GRAZIANO
CILLO FLAVIO
COAN MICHELA
COLLET MARIO
COLMELLERE ANGELA
DA ROS LORIS

FASAN BRUNO
FOLLADOR ERIKA
GAVA MAURO
GRILLO SILVIA
MARSON RICCARDO
MASO GIUSEPPE
MASO STEFANO
MODELO MORENO
PIN CRISTINA
PIZZOL LARRY
SALTON GILDO
SALVADOR GUIDO
TESSARI GIOVANNI
TONON ROBERTO
ZARDET BATTISTA

Risultano assenti i Consiglieri: Bertazzon, Buso Denny, Campagna, Collet, Colmellere, Fasan, Follador, Maso Giuseppe, Salton, Salvador, Tessari.

Presiede Gianangelo Bof, Presidente dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane

Partecipa il Segretario dell'Unione Montana dott. Rolando Fontan

Fungono da scrutatori: Maso Stefano, Gava Mauro, Pin Cristina.

**Oggetto: Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso.
Approvazione convenzione.**

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - a) *acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o*
 - b) *aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.*
- che l'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, modificato dal D. L. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
3. *Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

- che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che l'art. 23 ter del D. L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dalla Legge 89/2014 entrano in vigore il 1° novembre 2015,
- che, ai sensi del medesimo art. 23ter, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

VISTA la deliberazione n. 186 del 5 maggio 2014, con la quale la Provincia di Treviso ha approvato lo schema di convenzione aggiornato per la gestione in forma associata della stazione unica appaltante provinciale e centrale di committenza;

VISTE le successive comunicazioni della Provincia e ritenuto pertanto di procedere all'adozione del nuovo schema di convenzione così come trasmesso dalla Provincia di Treviso;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente e ritenuto di condividere i contenuti della proposta di convenzione, con riguardo alla ripartizione delle diverse attività che devono essere svolte nelle procedure di gara tra Comune e Provincia, anche relativamente alle spese che ognuno dei due soggetti sosterrà;

DATO ATTO che l'adesione alla convenzione non comporta l'obbligo per l'Unione Montana di ricorrere esclusivamente alla stazione unica appaltante provinciale per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione della stazione appaltante e all'approvazione dello schema di convenzione;

VISTO il **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del segretario Responsabile per la regolarità tecnica;

Sentito:

- la relazione del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi (n. 19) espressi per alzata di mano su n. 19 consiglieri presenti e votanti dei 30 assegnati;

DELIBERA

- 1) **DI ADERIRE** alla "Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso" in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- 2) **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo per la S.U.A. - Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/06, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il segretario dell'Unione in qualità di Funzionario/Responsabile, alla sottoscrizione dello stesso accordo convenzionale, con facoltà di apportare le modificazioni che si rendessero necessarie per il pieno rispetto di eventuali adeguamenti normativi sopravvenuti;
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Provincia di Treviso;

DI DICHIARARE con separata votazione, con voti favorevoli n 19 espressi per alzata di mano su n. 19 consiglieri presenti e votanti dei 30 assegnati;

- la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato alla delibera consiliare n. 14 del 17.12.2015
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaquindici (2015) addì (.....) del mese di in Treviso - Via Cal di Breda, 116, nella sede della Provincia di Treviso, fra i signori:

1. _____
2. _____

PREMESSO:

- che l'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - c) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - d) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
- che l'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, modificato dal D. L. 66/2014, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

- che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che l'art. 23ter del D. L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dalla Legge 89/2014 entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

- che, ai sensi del medesimo art. 23ter, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
- che il DPCM 30 giugno 2011 ha disciplinato le stazioni uniche appaltanti;
- che l'art. 2, comma 2, del citato DPCM prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del medesimo D. Lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- che la Provincia di Treviso intende promuovere l'istituzione di una stazione unica appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni della Provincia;
- che con le deliberazioni consiliare n.44 del 26.11.2015 il comune di Tarzo ha aderito all'iniziativa di cui trattasi approvando lo schema di convenzione proposto:

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante "Provincia di Treviso"

1. In esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i Comuni tutti appartenenti alla provincia di Treviso istituiscono una Stazione Unica Appaltante (SUA) per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni associati nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La Provincia di Treviso, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto art. 3 commi 25 e 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 56/2014, svolge conseguentemente le funzioni di *Amministrazione Aggiudicatrice*, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati aventi sede esclusivamente nella Provincia.

Articolo 2 - Attribuzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

Attribuzioni obbligatorie

- a) Individuare, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, la procedura di gara appropriata;
- b) Predisposizione provvedimento a contrattare, stesura e sottoscrizione atti di gara per conto del Comune;
- c) Supporto al RUP nella fase che precede la gara mediante assistenza ai quesiti dei soggetti partecipanti;
- d) Nomina dell'Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;
- e) Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa formale delegazione ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso;
- f) Supporto per la validazione di progetti;
- g) Verifica delle offerte anormalmente basse;
- h) Aggiudicazione provvisoria;
- i) Predisposizione comunicazioni ai partecipanti esito gara;
- j) Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- k) Assistenza tecnico-giuridica in caso di contenzioso in sede di gara;
- l) Tenuta ed aggiornamento di albo fornitori gestito in forma associata.

Attribuzioni facoltative

- a) Supporto all'Amministrazione per l'espletamento delle procedure espropriative;
 - b) Supporto al RUP del Comune convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto onde assicurare la piena rispondenza dell'opera, servizio o fornitura alle effettive esigenze dell'ente;
 - c) Progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto;
 - d) Predisposizione schemi provvedimenti di aggiudicazione, verifica requisiti, elaborazione schema di contratto;
 - e) Attività di supporto al RUP nella fase esecutiva dell'opera, servizio o fornitura;
 - f) Supporto operativo per tutte le attività inerenti gli obblighi di comunicazione e pubblicità inerenti la procedura, eventualmente previa formale delegazione ed acquisizione delle credenziali di accesso;
 - g) Assistenza tecnico-giuridica e supporto tecnico operativo (predisposizione atti) in sede di esecuzione del contratto, in particolare per subappalti, varianti in corso d'opera, accordi bonari, contenzioso e collaudo;
 - h) Realizzazione e gestione di mercato elettronico locale nell'interesse degli associati.
2. Le funzioni di amministrazione aggiudicatrice sono esplicitate nella sola fase di aggiudicazione provvisoria mediante:
- a) la nomina, da parte della Provincia, della Commissione di Gara;
 - b) lo svolgimento delle operazioni di gara;
 - c) la consegna al Comune del verbale di aggiudicazione provvisoria.
3. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:
- a) Il personale della Provincia;
 - b) Il personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune autorizza sin d'ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza in caso di acquisizione che lo riguardi.
 - c) Eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell'ambito degli Enti Pubblici, nel rispetto dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 3 - *Attribuzioni del Comune convenzionato.*

- 1. Il Comune rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
- 2. Sono attribuite in particolare al Comune:
 - a) L'approvazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto;
 - b) L'acquisizione del CIG e del CUP in quanto necessari;
 - c) L'adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di Committenza, nella quale sono formalmente conferite alla Centrale di Committenza, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui al precedente articolo;
 - d) L'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione qualora non delegati alla Centrale di committenza;
 - e) La messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara, ed in particolare il Responsabile del Servizio competente qualora richiesto dalla Centrale ai fini dell'attribuzione allo stesso della Presidenza di Gara;
 - f) La messa a disposizione dei servizi per l'invio e la ricezione degli atti inerenti la procedura di gara (in particolare protocollazione, conservazione ed archiviazione degli atti), e dei locali per lo svolgimento della gara, qualora la stessa non si svolga presso la sede della Provincia;
 - g) L'aggiudicazione definitiva;

- h) La verifica dei requisiti qualora non delegato alla Centrale di Committenza;
 - i) La dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
 - j) La stipula del contratto e relativi adempimenti.
3. Il Comune ha l'obbligo di trasmettere alla Centrale con il dovuto anticipo, l'elenco delle acquisizioni da effettuare unitamente a tutte quelle informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti.

Articolo 4 - Durata

1. La presente convenzione, ai sensi di legge ha durata di cinque anni, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' rinnovabile.
2. Trattandosi, di convenzione obbligatoria, il Comune potrà recedere dalla convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito delle unioni dei comuni o di altre forme associative di cui dovesse far parte, conformi alla vigente normativa, con preavviso di almeno trenta giorni e fatte salve le procedure in corso di svolgimento.

Articolo 5 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. I costi di funzionamento della Centrale di Committenza sono sostenute dalla Provincia, fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 (es. spesa per pubblicazione bandi).

Articolo 6 - Non esclusività

1. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
2. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per il Comune di ricorrere esclusivamente alla stazione unica appaltante provinciale per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa

Articolo 7 - Responsabilità

1. Permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio e rispondere per danni di qualsiasi natura non riconducibili all'attività di supporto amministrativo al RUP di cui al primo comma dell'art. 2.

Articolo 8 - Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Treviso.

Articolo 9 - Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Gianangelo Bof

IL SEGRETARIO
f.to dott. Rolando Fontan

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 4

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 27 GEN. 2016
al - 4 FEB. 2016.

IL SEGRETARIO
f.to dott. Rolando Fontan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio della Comunità, e che la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il _____

Vittorio Veneto li, _____

IL SEGRETARIO
f.to dott. Rolando Fontan

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vittorio Veneto, li, 27 GEN. 2016


IL SEGRETARIO
dott. Rolando Fontan